

COMUNE DI OLLOLA  
PROT. N. 1898 DEL 19/12/2012  
ORDINANZA N. 25 DEL 19/12/2012

PROVINCIA DI NUORO

**ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO PER POSITIVITA' SIEROLOGICA ALLA  
PESTE SUINA AFRICANA**

**IL SINDACO**

VISTA la comunicazione del servizio Veterinario della Azienda U.S.L. N° 3 che segnala la presenza di n. 1 capi positivi alla prova sierologica per PSA, nell'allevamento con codice aziendale N° IT 056 NU031 ubicato in Località "LAPODDI" del Comune di OLLOLA di cui è proprietario il Sig. FRAU TOMINA nato a OLLOLA il 15-09-1960 residente in OLLOLA Via RIO YAMMU, 31;

VISTO l' art. 10 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320 concernente le misure atte ad evitare il diffondersi delle malattie degli animali;

VISTO il T.U. delle LL.SS. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320;

VISTO la Legge 23.01.1968 n. 34;

VISTA la O.M. del 14.02.1968;

VISTA la O.M. del 11.04.1968;

VISTA la O.M. 10.05.1973 modificata dalla O.M. 21.03.1979 e dall'art. 18 del D.M. 14.09.1981, disciplina sanitaria della somministrazione dei rifiuti alimentari ai suini;

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833

VISTA la O.M. 27.04.1983;

VISTO il D.P.R. 24.05.1988 n. 231;

VISTA la Legge 02.06.1988 n. 218;

VISTA la L. R. 08.07.1985 n. 15;

VISTO il Reg. CE 1774/2002;

VISTO il D.M. 20.07.1989 n. 298;

VISTO il D.A.I.S. 19.03.1997;

VISTO il T.U. enti locali 267/2000;

VISTO il D.P.R. 30.04.1996 n. 317;

VISTA la O.M. 06.02.1997;

VISTA la direttiva 2002/60 recante disposizioni di lotta specifiche per la PSA

VISTO il D. Lgs. N.54 del 20/02/04

VISTO il D.A.I.S. N. 30 del 04 giugno 2012, Decreto attuativo del Piano di Eradicazione delle Pesti Suine

CONSIDERATO che occorre adottare delle misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

**ORDINA**

al Sig. FRAU TOMINA, come sopra generalizzato:


- a) il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda;
- b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda;
- d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana; il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente; il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato

all'autorizzazione dell'autorità competente; presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfestati prima di lasciare l'azienda;

- f) i suini sieropositivi identificati con marca auricolare come di seguito elencati 38666D

siano  
abbattuti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica ufficiale della diagnosi di laboratorio, sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che durante l'abbattimento;

- g) all'atto dell'abbattimento siano prelevati campioni di sangue o organi per accertare la presenza del virus;
- h) le carcasse di suini morti o abbattuti siano sotterrate sotto controllo ufficiale;
- i) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
- j) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati e disinfestati sotto controllo ufficiale;
- k) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica;
- l) sia effettuato un controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai tre mesi;
- m) qualora le indagini di laboratorio per la ricerca del virus diano esito negativo, sia effettuato un altro controllo sierologico a distanza di 21 giorni dal controllo effettuato all'atto dell'abbattimento degli animali, su tutti i suini di età superiore ai tre mesi;
- n) la presente ordinanza potrà essere revocata nel caso in cui i controlli di laboratorio di cui al punto "m" diano esito negativo;
- o) le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- p) Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali, soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
- q) Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.



IL SINDACO

F. TO PARCO WALTER COLUMBU